

Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

Art. 14

(Modifica all'articolo 73 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 4 dell'articolo 73 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), le parole <<Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane,>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione e le Comunità montane, d'intesa con i Comuni,>>.